



Città di Cosenza

3° Dipartimento Economico-Finanziario

14° Settore - Tributi

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE
DELLE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ENTE
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 3 gennaio 2023

Indice

Art. 1	3
Ambito di applicazione e scopo del regolamento	3
Art. 2	3
Individuazione delle entrate rateizzabili.....	3
Art. 3	3
Concessione della rateizzazione	3
Art. 4	4
Importo delle rate	4
Art. 5	5
Presentazione delle domande e concessione della rateizzazione.....	5
<i>Interessi</i>	5
Art. 6	5
Decadenza	5
Art. 7	6
<i>Norme transitorie finali</i>	6

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale della rateizzazione delle entrate comunali, sia tributarie che extra tributarie, nel rispetto della legge 160/2019 e dei principi contenuti nel d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446.
2. Le disposizioni qui richiamate sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, eticità, trasparenza totale e nel rispetto delle esigenze di leale collaborazione con la cittadinanza e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/debitori.

Art. 2

Individuazione delle entrate rateizzabili

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai tributi comunali ed alle entrate extra tributarie di competenza dell'ente quali, in via esemplificativa: ICI, IMU, TASI, TARES, TARSU, ex Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, ex Cosap, canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, c.d. Canone Unico Patrimoniale, canone mercatale, corrispettivi per il servizio idrico integrato, nonché, ove compatibili e nel rispetto delle norme di settore, altre entrate comunali.
2. La rateizzazione/dilazione si applica ai pagamenti dovuti per debiti relativi ad imposte/ tributi comunali ed entrate extra tributarie, siano essi derivanti da avvisi bonari e, in ogni caso, per gli atti comunque antecedenti alla fase accertativa e/o dell'accertamento esecutivo sia per gli atti emessi nella fase accertativa (es. avvisi di accertamento esecutivo, ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639) emessi e sottoscritti dall'ente ovvero dal soggetto incaricato all'accertamento e riscossione (esempio concessionario) e/o anche relativi a una o più annualità.

Art. 3

Concessione della rateizzazione

1. Può concedersi la rateizzazione/dilazione in caso di temporanea e obiettiva difficoltà intesa come tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito, anche in caso di calamità naturali riconosciute dalle competenti Autorità. L'obiettiva difficoltà deve, in ogni caso, consentire al debitore di fare fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale. In via esemplificativa, sotto il profilo soggettivo, rientrano quale causa soggettiva: lo stato di salute proprio o dei propri familiari, qualunque altra condizione

economica sfavorevole documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa.

2. Lo stato di disagio è riferito di norma, nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali, in via esemplificativa alle seguenti situazioni:

- a) Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b) Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- c) Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- d) Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- e) Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (in possesso di certificazione rilasciata dalla struttura pubblica);
- f) Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- g) Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- h) Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
- i) particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

3. Fermo restante quanto previsto dalla normativa in materia, la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà per debiti fino a euro 20.000,00 può essere dimostrata con una dichiarazione sostitutiva che attesta che il debitore è nell'impossibilità di far fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito iscritto, ma è tuttavia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale e reddituale e deve essere di norma allegata la documentazione necessaria alla valutazione dell'istruttoria. Per importi superiori a 20.000 euro deve essere di norma presentato il Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente); la Certificazione di mobilità/cassa integrazione; il Certificato di disoccupazione; ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata. Con riferimento alle società ed Enti con personalità giuridica in momentanea difficoltà economica va allegata la documentazione che ne attesti l'obiettiva difficoltà (esempio la Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento; Visura camerale aggiornata) e ogni ulteriore documentazione che dimostri la difficoltà e/o richiesta dall'ufficio.

Art. 4

Importo delle rate

1. Per gli avvisi bonari e, in ogni caso, per gli atti comunque antecedenti alla fase accertativa e/o dell'accertamento esecutivo, la rateizzazione del debito sarà concessa per un massimo di 36 rate con importo minimo per singola rata mensile di € 50.

2. Per gli atti emessi nella fase accertativa (es. accertamento esecutivo) la rateizzazione del debito sarà concessa per un massimo di 72 rate con importo minimo per singola rata mensile di € 50.
3. In ogni caso, in ossequio all'Art.1- comma 797 della L.27/12/2019, n.160, la durata massima per la dilazione dei debiti di importo superiore a Euro 6.000,01 non deve essere inferiore a 36 rate mensili.
4. È ammessa la rateizzazione cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima tipologia di tributi o entrate extra tributarie; in tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.

Art. 5

Presentazione delle domande e concessione della rateizzazione Interessi

1. La domanda deve essere presentata con le modalità previste dalle norme di legge. Per gli avvisi ordinari la richiesta deve essere presentata di norma entro 20 (venti) giorni dalla data scadenza del pagamento. In caso di soggetti incaricati (ad es. concessionari, etc.) che abbiano emesso atti (avvisi di accertamento, avvisi di accertamento esecutivo, ingiunzioni di pagamento, cartelle, etc.), la istanza potrà essere inviata direttamente agli stessi, i quali dovranno procedere nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del presente regolamento scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione/rateizzazione.
2. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data del provvedimento di concessione.
3. Gli interessi, calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, devono essere corrisposti unitamente alla rata secondo quanto previsto nei commi precedenti.
4. La rateizzazione riguarda l'importo totale dell'atto e deve tenere conto di eventuali sanzioni ed interessi già maturati per il mancato pagamento non effettuato nei termini di legge.

Art. 6

Decadenza

1. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica rata. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa può essere concessa nuova rateizzazione,

alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Le rate già previste nel piano di rateizzazione possono essere oggetto di rinegoziazione per un numero ulteriore di 12 rate oltre a quelle già concesse e può essere prorogato per una sola volta. Tale possibilità interviene in caso di conclamato peggioramento della condizione del debitore, purché non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento, ovvero lo stesso abbia comunque saldato le rate scadute.

2. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Art. 7

Norme transitorie finali

1. La rateizzazione e/o la dilazione di cui al presente regolamento si applica alle istanze di rateizzazione non ancora concesse alla data di approvazione del presente regolamento
2. Rimangono ferme eventuali ulteriori disposizioni indicate dalle normative di Settore o eventuali forme di dilazione/rateizzazione nei pagamenti inseriti nei rispettivi regolamenti dell'ente (es. icp, cosap, canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, c.d. canone unico, canone mercatale) cui l'utente può alternativamente accedere.
3. È abrogato il comma 40 bis del Regolamento di contabilità aggiornato in base ai principi del D.Lgs. n. 118/2011 e introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n°6 del 29/03/2018;
4. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere rateizzazioni per eventuali casi particolari e specifici, previa adeguata motivazione.
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionale e statali.
6. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sopra ordinata.